# IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

*Sezione Civile e Fallimentare*

riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

1) dott. Francesco Lauricella — Presidente

2) dott. Andrea G.A. Gilotta — Giudice

3) dott.ssa Ester Rita Difrancesco — Giudice est.

ha pronunciato il seguente

## DECRETO

Visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, depositato in data 21 giugno 2016 dalla HABITAT GROUP s.r.l.;

visti la proposta, il piano e la documentazione depositati dalla ricorrente il 29 agosto 2016;

visto il decreto di apertura della procedura emesso dal Tribunale il 15 settembre 2016, con il quale, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, la ricorrente è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo;

visto l'aggiornamento della proposta e del piano di concordato preventivo, depositato dalla ricorrente il 23 ottobre 2018;

visto il verbale dell'adunanza dei creditori dell'11 gennaio 2019;

vista la relazione ex art. 172 L.F. del Commissario Giudiziale, depositata il 9 novembre 2018;

sentiti in Camera di Consiglio, all'udienza del 15 maggio 2019, il Commissario



Firmato Da: LAURICELLA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2306f06f9e29ceddc92a43c1ba90964
Firmato Da: DIFRANCESCO ESTER RITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d868a5145bea27b17748b7175edbf95

Giudiziale, la società proponente ed il Pubblico Ministero;

udito il Giudice Relatore;

ritenuto che la proposta di concordato in esame prevede la cessione integrale di tutti i beni ai creditori, destinando agli stessi il ricavato delle dismissioni dei beni facenti parte dell'attivo, il cui valore di effettivo realizzo è stato indicato in complessivi € 2.260.097,24 (nel caso di realizzazione in cinque anni) ed in € 2.196.497,24 (nel caso di realizzazione in tre anni);

considerato che la proponente ha fissato modalità e tempi di adempimento della proposta, indicando alternativamente in tre anni ovvero in cinque anni il periodo di realizzazione della stessa, e prospettando ai creditori:

a) l'integrale pagamento delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili, quantificati in € 168.411,28 (con riferimento alla realizzazione del concordato in tre anni) ed in € 195.827,02 (con riferimento alla realizzazione del concordato in cinque anni);

b) l'integrale pagamento dei creditori privilegiati, per un importo quantificato in € 1.737.329,88;

c) il pagamento dei creditori chirografari, che vantano un credito pari complessivamente ad € 1.130.798,45, in misura pari al 26% del caso di piano a tre anni e 29% nel caso di piano a cinque anni;

tenuto conto che la proposta, sì come formulata, risulta approvata dalla maggioranza dei creditori chirografari ammessi al voto posto che, a fronte di crediti chirografari ammessi alla votazione per complessivi € 1.334.067,85, sono stati espressi voti favorevoli per complessivi € 962.995,41;

visto il parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale ex art.180 L.F. il quale, in forza di quanto accertato a seguito di ulteriori approfondimenti, ha stimato che nell'ipotesi di realizzazione della proposta e del piano in cinque anni l'attivo concordatario è pari ad € 2.255.889,66 (con una riduzione, quindi, rispetto a quanto



Firmato Da: LAURICELLA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2306f06f9e29ceddc92a43c1ba90964
Firmato Da: DIFRANCESCO ESTER RITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d868a5145bea27b17748b7175edbf95

esposto in proposta di – € 4.207,58), il totale dei debiti in prededuzione è pari ad € 179.994,78 (con una riduzione, quindi, rispetto a quanto esposto in proposta di - € 20.462,09), il totale delle passività garantite da privilegio è pari ad € 1.824.094,70 (con un aumento, quindi, rispetto a quanto esposto in proposta di € 86.764,82), ed il totale delle passività chirografarie è pari ad € 1.099,992,40 (con una riduzione, quindi, rispetto a quanto esposto in proposta di - € 8.993,76);

considerato che, tenendo conto della dilazione della proposta di concordato in cinque anni, il concordato appare fattibile sotto il profilo giuridico;

rilevato che non è stata proposta opposizione da parte di alcuno dei debitori dissenzienti;

ritenuto che, verificata la regolarità della procedura ed il raggiungimento delle prescritte maggioranze ed in mancanza di opposizioni, l'unico controllo rimesso al Tribunale è quello relativo alla regolarità formale della procedura e all'assenza di atti in frode ai creditori (cfr. sul punto sul punto, da ultimo: Cass. sez. I, 26/06/2014 n.14552; Cass. 25.10.2010, n.21860);

ritenuto che per giurisprudenza di legittimità, ormai consolidatasi, tali atti debbono intendersi quelli che siano "accertati" dal commissario giudiziale e che abbiano una valenza potenzialmente decettiva, per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, dovendo il giudice verificare, quale garante delle regolarità della procedura, che vengano messi a disposizione dei creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della proposta (Cassazione civile, sez. I, 18.04.2014 n. 9050);

ritenuto che nel caso di specie non sono emersi nel corso della procedura di omologa circostanze tali da poter essere considerate atti in frode ai creditori ex art. 173 L.F.;

rilevato che la maggioranza dei creditori ammessi al voto ha aderito alla proposta in sede di adunanza e nei 20 giorni successivi, solo dopo che nel corso della procedura è stato assicurato al ceto creditorio la possibilità di prestare o meno il proprio consenso in



Firmato Da: LAURICELLA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2306f06f9e29ceddc92a43c1ba90964
Firmato Da: DIFRANCESCO ESTER RITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d868a5145bea27b17748b7175edbf95

maniera compiutamente informata, tenuto conto della fattibilità del piano sì come attestata sia nella relazione ex art.172 l.f. che nel parere motivato ex art.180 l.f.;

ritenuto che, conseguentemente, la proposta di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori in esame va omologata;

rilevato che ai sensi dell'art.182 l.f. va nominato il liquidatore ed il Comitato dei creditori;

visti gli artt. 180 e 182 l.f.;

## P.Q.M.

Il Tribunale di Caltanissetta definitivamente pronunciando nel procedimento di omologa di concordato preventivo iscritto al n. 1/2016 R.G., così provvede:

- omologa il concordato preventivo proposto da HABITAT GROUP s.r.l.., con sede legale in Mussomeli (CL), Via Conte Ruggero sn, CF 01597650850;
- nomina Liquidatore Giudiziale il dott. Salvatore Maurizio Dilena;
- nomina componenti del comitato dei creditori: 1) BCC San Giuseppe di Mussomeli; 2) Unicredit s.p.a.; 3) Grifoni Vittorio s.r.l.;
- stabilisce che il liquidatore si atterrà alle seguenti disposizioni:

a) il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;

b) il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante nota trimestrale, fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;



Firmato Da: LAURICELLA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2306f06f9e29ceddc92a43c1ba90964
Firmato Da: DIFRANCESCO ESTER RITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d868a5145bea27b17748b7175edbf95

c) il Liquidatore, alla scadenza di ciascun semestre, redigerà il rapporto riepilogativo sulla base del modello previsto per i curatori fallimentari ai sensi dell'art.33, comma 5, L.F. e lo comunicherà a mezzo di P.E.C. al commissario giudiziale che a sua volta, a mezzo di P.E.C., lo comunicherà a tutti i creditori all'indirizzo comunicato ai sensi dell'art.171, comma 2, L.F. o dell'art.17 D.L.115/2012;

d) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei Creditori ed il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

e) il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.;

f) ultimate le operazioni di liquidazione, il Liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F.;

Si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.f.

Così deciso in Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile e Fallimentare del Tribunale, in data 29 maggio 2019

Il Giudice estensore IL Presidente

*Dott. Ester R. Difrancesco* *Dott. Francesco Lauricella*



Firmato Da: LAURICELLA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2306f06f9e29ceddde92a43c1ba90964
Firmato Da: DIFRANCESCO ESTER RITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d868a5145bea27b17748b7175edbf95